

Scienze R...

Allegato all'atto

38/3/26

STATUTO PORTOFRANCO VARESE ODV

Allegato al verbale di assemblea straordinaria di venerdì 23 gennaio 2026

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "Portofranco Varese ODV" di seguito, in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Induno Olona e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel solco della tradizione della dottrina sociale cattolica, l'attività dell'Associazione, in particolare attraverso l'aiuto allo studio, è finalizzata allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e alla promozione culturale, etica e spirituale della famiglia, alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia medesima, ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono alla famiglia di essere il primo luogo di attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza. In tale prospettiva, le attività dell'Associazione mirano a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche mediante la promozione, il sostegno, lo sviluppo ed il coordinamento di uno strumento di risposta educativa e formativa ai bisogni dei giovani. L'Associazione si propone inoltre di aiutare la persona a superare eventuali difficoltà nell'apprendimento, aiutandola a ritrovare le giuste motivazioni che le consentano di trarre profitto adeguato dalle proprie capacità e interessi. L'Associazione ispira la propria azione alla dimensione della libertà, della solidarietà, della dignità di ogni persona umana e del servizio vicendevole, dentro un comune riferimento all'esperienza ideale che ha generato l'opera stessa.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla lettera:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'Associazione si propone di

- ✓ promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi,

- ✓ sostenere il ruolo educativo della famiglia attraverso la promozione, il sostegno la realizzazione ed il coordinamento di attività di aiuto allo studio, collettive o individuali indirizzate all'area della dispersione scolastica, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalle metodologie pedagogiche e dalla tecnologia;
- ✓ organizzare dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario all'approfondimento e alla crescita nella preparazione scolastica ed in generale nella cultura dei giovani, anche a sostegno del compito educativo della famiglia;
- ✓ promuovere attività formative per genitori, educatori ed insegnanti;
- ✓ coordinare e sostenere le attività di enti che operano in campo educativo per prevenire e combattere la dispersione scolastica, il disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani;
- ✓ favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano la Associazione stessa con ogni mezzo di comunicazione;
- ✓ stipulare convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge.

Art. 5 – Raccolte fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione dei soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

I soci sono suddivisi in fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto; ordinari: tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Ciascun associato ha diritto:

- ✓ di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- ✓ di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ✓ di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- ✓ di recedere in qualsiasi momento;
- ✓ di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel relativo articolo;
- ✓ attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

Ciascun associato ha il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. Può recedere il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'anno sociale.

Può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il socio che

- ✓ abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- ✓ non sia in grado di concorrere in alcun modo agli scopi sociali
- ✓ non abbia effettuato il pagamento della quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Può essere escluso il socio che:

- ✓ svolga attività in contrasto con quelle della Associazione
- ✓ non osservi le deliberazioni degli organi sociali
- ✓ senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione
- ✓ si sia reso responsabile di atti e comportamenti contro la persona e la società civile in evidente contrasto con lo spirito della Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione.

Il socio decaduto o escluso ha comunque facoltà di impugnare il provvedimento con ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 9 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione

- ✓ L'Assemblea dei soci
- ✓ Il Consiglio Direttivo
- ✓ Il Presidente

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza di soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione del bilancio e le relative delibere riguardanti la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza da un socio nominato dalla Assemblea prima dell'inizio dei lavori.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata (anche mediante posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (o rendiconto per cassa) e quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico;
- e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza di suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente

- ✓ ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- ✓ dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ✓ può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ✓ ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- ✓ convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- ✓ sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- ✓ in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- ✓ il libro degli associati;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ✓ il registro dei volontari.

I suddetti libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 20 – Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici;
- ✓ contributi privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✓ fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- ✓ rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- ✓ entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ✓ altre entrate espressamente previste dalla legge;
- ✓ eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 24 – Devoluzione del patrimonio

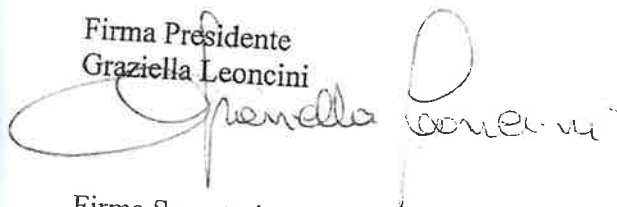
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Varese, 23 gennaio 2026

Firma Presidente
Graziella Leoncini



Firma Segretario
Donatella Martelli

